



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **24 agosto 2020**

Sintesi disposizioni Decreto Agosto 1 di 6

L'atteso decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.

L'attesa pubblicazione ha atteso il giorno precedente la festività estiva ed è stato promulgato con alcune modifiche rispetto alle note circolate, proponiamo una rapida sintesi delle disposizioni.

ARTICOLO 1 - Cassa integrazione

La nuova disposizione, che riguarda **CIGO, assegno ordinario e CIGD**, consente ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di presentare **domanda di nove settimane incrementabili di ulteriori nove**. Tali settimane devono ricadere nel periodo:

13 luglio 2020 - 31 dicembre 2020

e rappresentano la durata massima richiedibile con la causale COVID-19, i periodi prima richiesti se ricadono anche parzialmente dopo il 12 luglio sono ascrivibili alle prime 9 settimane.

Vi è un contributo aziendale che nasce dal raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019, pari:

al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato inferiore al 20%

al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione di fatturato;

nulla se la riduzione del fatturato è pari o superiore al 20 % e **per chi ha avviato l'impresa successivamente** al 1 gennaio 2019.

Le domande, complete di autocertificazione, dovranno essere presentate, a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello di inizio del periodo di sospensione-

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative per una durata massima di cinquanta giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.

ARTICOLO 2 - Cassa integrazione lavoratori dello Sport

Accesso alla cassa integrazione anche per i **lavoratori dipendenti dello Sport** che, nella stagione sportiva 2019-2020, abbiano percepito retribuzioni contrattuali lorde **non superiori a 50.000 euro**, limitatamente ad un periodo complessivo di nove settimane.

Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità che saranno indicate dall'Istituto. La retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro.

ARTICOLO 3 - Esonero versamento contributi previdenziali

Inserito un **regime premiale per i datori di lavoro privati** (settore agricolo escluso) **che non richiedono trattamenti di cassa integrazione**. In via eccezionale agli stessi, anche se abbiano fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione, è riconosciuto l'esonero dai versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di quattro mesi fruibili entro il 31 dicembre 2020, **nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei mesi di maggio e giugno 2020** ma con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL.

Tale esonero, cumulabile con altri eventuali esoneri, può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.